

BGer 1C_466/2015 vom 28. Oktober 2015

Bundesgericht, 2015-10-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_466_2015

FR: TF 1C_466/2015 du 28 octobre 2015

IT: TF 1C_466/2015 del 28 ottobre 2015

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 I 90 consid. 1 e rinvio).

E. 1.1

Contro una decisione del TAF in materia di espropriazione è di principio data, in virtù dell' art. 87 cpv. 1 LEspr (RS 711), la via del ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale ai sensi degli art. 82 segg. LTF. L' art. 87 cpv. 2 LEspr dispone che il diritto di ricorrere è retto dall' art. 78 cpv. 1 LEspr , mentre per il rimanente la procedura è retta dalla LTF.

Secondo l' art. 78 cpv. 1 LEspr sono legittimati a ricorrere le parti principali, nonché i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti, nella misura in cui la decisione della CFS cagioni loro una perdita. Quali parti principali sono essenzialmente intese l'espropriante e l'espropriato. Accanto ai proprietari, i conduttori e gli affittuari rientrano tra gli espropriati nella misura in cui partecipano alla procedura avanzando pretese d'indennità (cfr. HEINZ HESS/HEINRICH WEIBEL, *Das Enteignungsrecht des Bundes*, vol. I, 1986, pag. 563 n. 3 seg., pag. 603 n. 3 seg.). In effetti, poiché anche i diritti personali dei conduttori e degli affittuari possono formare oggetto di espropriazione (cfr. art. 5 LEspr), questi possono annunciare pretese e assumere quindi qualità di parte nella procedura espropriativa (cfr. art. 37 LEspr ; DTF 116 Ib 386 consid. 3b pag. 391, HESS/WEIBEL, op. cit., pag. 411 n. 8). I conduttori e gli affittuari possono in particolare fare valere il risarcimento del danno derivante dall'estinzione anticipata del contratto di locazione o d'affitto concluso anteriormente all'inizio della procedura di espropriazione (art. 23 cpv. 2 LEspr ; DTF 106 Ib 241 consid. 4; sentenza 1C_69/2014 del 23 giugno 2014 consid. 2.3, in: RtiD I-2015 pag. 653 segg.).

Analogamente alla giurisprudenza del Tribunale federale relativa alla legittimazione a norma dell' art. 89 cpv. 1 LTF , in virtù dell' art. 42 cpv. 2 LTF spetta ai ricorrenti allegare i fatti a sostegno della loro legittimazione, quando non risultino chiaramente dalla decisione impugnata o dagli atti di causa (DTF 133 II 249 consid. 1.1).

E. 1.2

Nella fattispecie, i ricorrenti non si esprimono sulla loro legittimazione a ricorrere giusta l' art. 78 cpv. 1 LEspr . Questa disposizione, applicabile anche alla procedura dinanzi al TAF, non è richiamata nemmeno nel giudizio impugnato. Non risulta, né è addotto dai ricorrenti in conformità delle esigenze di motivazione dell' art. 42 cpv. 2 LTF , ch'essi hanno partecipato quali parti alla procedura espropriativa, in particolare notificando pretese espropriative nell'ambito della procedura di approvazione dei piani (cfr. art. 18f della legge federale sulle ferrovie, del 20 dicembre 1957 [Lferr; RS 742.101]). Anzi, nel gravame in

esame i ricorrenti rilevano di non avere ricevuto una comunicazione formale da parte delle proprietarie, come incombeva loro riguardo alla procedura espropriativa (art. 32 LEspr), e sostengono che la disdetta del contratto di locazione non sarebbe riconducibile al potenziamento dell'impianto ferroviario, quanto piuttosto alle esigenze personali delle proprietarie di ristrutturare l'edificio. Ribadiscono altresì, di avere contestato la disdetta dinanzi al giudice civile ed adducono che l'attività del bar potrebbe di per sé continuare anche durante i lavori di costruzione della ferrovia. In tali circostanze, i ricorrenti in sostanza riconoscono di non avere partecipato in veste di espropriati alle procedure di approvazione dei piani e di espropriazione. Il solo fatto ch'essi siano intervenuti quali "parti interessate" unicamente nella fase dell'anticipata immissione in possesso dinanzi alla CFS non consente di riconoscere loro la legittimazione a ricorrere in questa sede come parti principali giusta l' art. 78 cpv. 1 LEspr (in relazione con l' art. 87 cpv. 2 LEspr).

E. 1.3

Visto l'esito del gravame, non occorre esaminare se la decisione impugnata, di natura incidentale, può causare ai ricorrenti un pregiudizio irreparabile ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF . Né devono essere qui assunte le prove da loro prospettate, la cui ammissibilità sotto il profilo dell' art. 99 cpv. 1 LTF può rimanere indecisa.

E. 2.1

Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dei ricorrenti (art. 66 cpv. 1 LTF), che verseranno inoltre alle opponenti C. _____ un'indennità a titolo di ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF). Non si assegnano per contro ripetibili alle FFS, che fanno parte delle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico (art. 68 cpv. 3 LTF).

E. 2.2

L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo ai sensi dell' art. 103 LTF .

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.